

STATUTO DELL'ISTITUTO CULTURALE DELLE COMUNITÀ DEI LADINI STORICI DELLE DOLOMITI BELLUNESI – ISTITUTO LADIN DE LA DOLOMITES

(ultimo aggiornamento 10.01.2004)

Art. 1

1. E' costituito l'Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici delle Dolomiti Bellunesi, Associazione non lucrativa, con sede legale ed amministrativa in Borca di Cadore e sede secondaria in Selva di Cadore, di seguito detto Istituto, ai sensi della legge 482/99.
2. L'Associazione ha durata ventennale.

Art. 2

1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere la conoscenza della legge 482/99 e L.R. 73/94 e delle altre disposizioni legislative successive in materia di tutela delle Minoranze linguistiche storiche;
 - b) aprire uno sportello linguistico per i rapporti con le Amministrazioni locali per garantire un adeguato supporto per attività inerenti alle funzioni di interprete e traduttore, anche con mezzi on line;
 - c) aprire uno sportello informativo per il pubblico;
 - d) promuovere e valorizzare la lingua sul territorio provinciale;
 - e) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che documentano il ladino, attraverso libri, tesi di laurea, documenti storici, audiovisivi, registrazioni ecc.;
 - f) informatizzazione dell'archivio per una facile accessibilità agli utenti;
 - g) creazione di un sito web, che funga da contenitore e punto di collegamento con i ladini di tutto il mondo;
 - h) pubblicazioni di libri, cassette, CD e audiovisivi;
 - i) organizzazione di corsi di formazione per insegnanti, al fine di inserire l'insegnamento del ladino a scuola;
 - j) corsi di ladino per ladinofoni destinati a persone locali;
 - k) corsi di ladino per non ladinofoni destinati a persone provenienti da altre zone d'Italia e dall'estero;
 - l) attività di consulenza per traduzioni ed elaborazioni di un nuovo lessico;
 - m) collegamento con altri Istituti Culturali Ladini d'Italia e della Svizzera e con altre minoranze presenti sul territorio nazionale ed europeo;
 - n) rapporto con l'Ufficio scolastico provinciale per la programmazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole dell'obbligo, con eventuale distacco di un insegnante per seguire questa attività;
 - o) collegamento con le Università per la creazione di corsi e master per la formazione degli insegnanti;
 - p) pubblicazione periodica di una rivista culturale.

Art. 3

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a) dal materiale scientifico e dalle pubblicazioni raccolte e conservate;
 - b) da apparecchiature, suppellettili e quant'altro in dotazione dell'Istituto;
 - c) dalle donazioni in denaro ed altri beni di enti pubblici e privati.

Art. 4

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) la Commissione scientifico/culturale;
 - d) il Direttore;
 - e) il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato;
 - b) dai quattro Presidenti delle Comunità Montane Agordina, Centro Cadore, Comelico e Sappada, Valle del Boite o assessori da loro delegati;
 - c) da un rappresentante della Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldano designato dal Presidente sulla base dell'indicazione vincolante espressa dalla maggioranza dei Sindaci dei Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore e Ospitale di Cadore, Il rappresentante deve far parte del Consiglio Comunale di uno dei quattro Comuni interessati;
 - d) da un rappresentante delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento del Centro Cadore, della Valle del Boite, del Comelico-Sappada e del Cadore-Longaronese-Zoldano aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
 - e) da due rappresentanti delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento Agordina aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto;
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono godere dei requisiti per la nomina a consigliere comunale;
4. I componenti di cui alla lett. b) decadono di diritto dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui non facciano più parte della Giunta della Comunità Montana;
5. Il componente di cui alla lett. c) dura in carica tre anni e decade di diritto dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui non faccia più parte del Consiglio municipale di uno dei quattro Comuni;

6. I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica tre anni. Le Unioni Ladine possono dichiarare decaduto il loro rappresentante prima della scadenza del mandato e nominarne uno nuovo che dura in carica tre anni.

Art. 6

1. Il Consiglio ha competenza:
 - a) nomina il proprio Presidente e due Vice Presidenti;
 - b) programma dell'attività annuale e pluriennale;
 - c) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
 - d) approva il conto consuntivo;
 - e) approva e modifica i regolamenti dell'istituto;
 - f) delibera su tutta l'attività amministrativa dell'Istituto;
 - g) modifica il presente Statuto;
 - h) nomina il Direttore dell'Istituto;
 - i) nomina la Commissione Scientifico/culturale e, su indicazione della stessa, il suo Coordinatore, scelto tra i componenti della Commissione stessa;
 - j) nomina il Revisore dei conti;
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

Art. 7

1. Il Presidente e i vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
3. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente del C.d.A. più anziano d'età.

Art. 8

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca almeno due volte all'anno in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei bilanci preventivo e pluriennale e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario;
 - b) è tenuto a convocare il Consiglio in seduta straordinaria su richiesta di almeno quattro componenti;
 - c) presiede il Consiglio e ne dirige i lavori;
 - d) predispone l'ordine del giorno del Consiglio;
 - e) mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi, del presente Statuto, dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

3. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le prime due votazioni consecutive ed a maggioranza assoluta degli componenti del Consiglio per le successive votazioni.

Art. 9

1. La Commissione Scientifico/culturale è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dai seguenti componenti:
 - a) un professore universitario, docente in discipline linguistiche, antropologiche o storiche;
 - b) uno studioso della cultura ladina;
 - c) il delegato per le Minoranze linguistiche nominato dal Presidente della Provincia di Belluno;
 - d) un rappresentante del mondo della scuola;
 - e) un rappresentante delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento del Centro Cadore, della Valle del Boite, del Comelico-Sappada e del Cadore-Longaronese-Zoldano aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
 - f) due rappresentanti delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento Agordina aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
 - g) il Direttore dell'Istituto.
2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione Scientifico/culturale, senza diritto di voto, esperti della cultura ladina.
3. La Commissione Scientifica/culturale dura in carica tre anni.

Art. 10

Spetta alla Commissione Scientifico/culturale proporre i programmi dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Scientifico/culturale, congiuntamente almeno una volta all'anno, indicano una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precedente, e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

Art. 12

Il Direttore dell'Istituto è responsabile dell'attività dell'Istituto e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori.

Redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, li firma unitamente al Presidente e provvede all'esecuzione delle stesse, elabora ed attua i programmi predisposti dalla Commissione Scientifico/culturale dell'Istituto. Dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori. In particolare, dà disposizioni per il collocamento del materiale etnografico e per il funzionamento della biblioteca, cura la documentazione fotografica e la conservazione del

materiale d'archivio. Cura i rapporti dell'Istituto con altri Enti, Istituti e studiosi italiani e stranieri. Cura le edizioni dell'Istituto.
Redige annualmente la relazione sull'attività dell'Istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 13

Il controllo sulla gestione finanziaria è di competenza del Revisore dei conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore rimane in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta.

Art. 14

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno, mentre il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 15

L'associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o altre Istituzioni pubbliche o private anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi da realizzarsi nell'ambito dei fini statuari;
- contributi ordinari e straordinari che siano versati dalle Unioni ladine;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'istituto a qualunque titolo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione per le quali è sufficiente la firma del Direttore.
Le operazioni di ordinaria amministrazione si intendono quelle previste nel bilancio di previsione.

Art. 16

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, nonché al Codice Civile.